



**Concessione di contributi, a sostegno di imprese o di start-up  
costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età  
(Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3)**

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato al D. lgs. n.101/2018.

**Oggetto del procedimento**

Concessione di contributi diretti a mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e a promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali di cui:

- alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, art. 25, comma 1, lettera a);
- al DPR n. 13 luglio 2021, n. 114/Pres. e s.m.i. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 a sostegno della modernizzazione, della crescita e dello sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia);
- bando emanato con il decreto del direttore del Servizio per l'accesso al credito n. 65467/GRFVG del 26 novembre 2025,

**Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia**

L'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la Camera di Commercio Venezia Giulia - U.O. Funzioni delegate.

- sede di Gorizia per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nel territorio provinciale di Gorizia.
- sede di Trieste per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento nel territorio provinciale di Trieste.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Venezia Giulia competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento camerale.

**Responsabile del procedimento e dell'istruttoria**

<b><u>Responsabile del procedimento</u></b>		
CCIAA VENEZIA GIULIA	DOMANDE AMBITO TERRITORIALE Gorizia -Trieste	Cristina Pozzo

<b>Responsabile dell'istruttoria</b>				
			<b>Telefono</b>	<b>e-mail</b>
CCIAA VENEZIA GIULIA	DOMANDE AMBITO TERRITORIALE Gorizia -Trieste	Giuliana D'Acierno	0481 384223	agevolazioni@fondogorizia.it
		Cristina Canola	0481 384225	
		Antonella Rescig	0481 384234	contributi@ariestrieste.it
		Francesco Auletta	040 6701400	
		Cristiana Basile	040 6701512	
Umberto Merlin	040 6701319			

### **Procedimento e termini**

Le domande sono istruite per ambito territoriale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello articolato per ambito territoriale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui all'allegato B al Regolamento 114/2021 sono ammissibili le domande a cui è attribuito un punteggio complessivo pari almeno a 20, fermo restando che la domanda deve conseguire come minimo 5 punti nel criterio 11 dell'allegato B medesimo.

La Camera di commercio territorialmente competente procede all'istruttoria delle domande di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'ambito territoriale di competenza.

La Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di **trenta giorni** per provvedere all'integrazione. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il soggetto gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di **dieci giorni** per eventuali osservazioni.

A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso entro **novanta giorni** dalla presentazione della domanda nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente ambito territoriale, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente ambito territoriale.

I progetti di impresa giovanile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di **18 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di **novanta giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

### **Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione del contributo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione del contributo è **revocato** a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

- se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro il termine previsto o se è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga o nel caso di proroga, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga oppure è stata presentata oltre la data medesima.
- nel caso di cui all'articolo 16, comma 8 del Regolamento;

- se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.
- Nei casi di cui all'art. 20, commi 6 e 7 del regolamento.

### **Obblighi**

L'impresa giovanile beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi, nei **tre anni** nel caso di PMI e nei **cinque anni** nel caso di grande impresa, successivi alla data di presentazione della rendicontazione:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese;
- b) mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale;
- c) mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni immobili oggetto di contributo

L'impresa giovanile beneficiaria è tenuta al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni mobili oggetto di contributo nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

L'impresa giovanile beneficiaria ha l'obbligo di mantenere per la durata dei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione il requisito di impresa giovanile, come stabilito all'art. 3 comma 1 a bis) d) mantenimento del requisito di impresa giovanile per i tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

### **Rinvio**

Per tutto ciò che riguarda la presentazione della domanda, i divieti, gli obblighi, le ispezioni e controlli, l'annullamento e revoca del provvedimento di concessione e quant'altro, si rinvia al Regolamento e all'avviso, a tutte le disposizioni normative ivi richiamate, alla L.R. 7/2000 e alla L. 241/1990.

### **Trattamento dei dati**

In tema di protezione dei dati personali trattati dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia, vengono adottate tutte le misure di cui GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 e al DLgs.196/2003 come aggiornato dal DLgs.101/2018. Ai sensi dell'art. 13 e seguenti del suddetto regolamento, l'informativa completa sul trattamento è pubblicata nella sezione privacy del sito istituzionale e altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali.

### **Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali**

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, alla UIF (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia), per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche).